



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO TPV
(ai sensi della L. 163/2021 e dei D. I. 567 e 654 del 2022)

TRA

l'ASL RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42 d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante"

E

Il Dipartimento di Filosofia, dal Direttore del Dipartimento Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia (C.F. 0448820548), rappresentato dal Prof. Marco Moschini, nato a Tuoro sul Trasimeno (PG) il 14/11/1963, domiciliato per la carica a Perugia, in Piazza Ermini 1, nel seguito denominato "Soggetto promotore"

Visti

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
- il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all' art. 9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all'art. 1 comma 9 del D.M. 239/92;

- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal GdL Ordine (CNOP)-Università (AIP e CPA) in data 10.11.2022;
- di quanto previsto dall'Accordo quadro per Rapporti di convenzione tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria e, in particolare, dall'art. 4 rubricato "Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie";

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Definizione di tirocinio

1. Secondo l'Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo in Psicologia (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.
2. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
3. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.
4. In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:
 - a) alla valutazione del caso;
 - b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - e) alla redazione di un report;
 - f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 2 – Caratteristiche del tirocinio

1. Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:
 - la durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con l'Ente, e deve essere commisurata in modo congruo rispetto al tipo di attività che il progetto prevede di svolgere;
 - ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.
2. Secondo gli artt. 1 e 2 del D.I. 567 del 20.06.2022, coloro che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di una prova pratica valutativa (PPV) la cui durata è pari a:
 - 750 ore continuative o suddivise in due periodi continuativi di 325 ore ciascuno, nella medesima struttura o in due strutture differenti, in un arco temporale compreso tra 6 mesi e 12 mesi per l'accesso alla PPV per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo. Le attività di tirocinio dovranno essere di norma svolte nella misura di un minimo di 20 ore fino ad un massimo di 40 ore settimanali per non più di 8 ore giornaliere;
 - 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.
3. La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti con disabilità per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.

4. In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Integrata Ordine-Università per i Tirocini valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
5. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dal Soggetto ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti alla condotta del tirocinante, il Soggetto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione Paritetica per i Tirocini che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Art. 3 – Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

1. Il/la tirocinante è tenuto/a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente e a quanto indicato nell'allegato sulle Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream. Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.
2. L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno/a psicologo/a iscritto/a alla sezione A dell'Albo da almeno tre annualità che assuma la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono specificate nel successivo art. 4.
3. Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale rimane obbligatoria anche per l'acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 4 - Requisiti e obblighi dell'Ente

1. L'Ente dichiara di possedere i seguenti requisiti, necessari per il convenzionamento per il TPV:
 - a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente o da un suo specifico settore;
 - b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/2003;
 - c) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e che siano iscritti all'Albo da almeno tre anni;
 - d) laddove all'interno dell'Ente sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia".
2. Sarà impegno dell'Ente informare l'Università circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui al presente articolo, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione;
3. L'Ente si impegna, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti.
4. L'Ente non utilizza i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non considera l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
5. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor

1. Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre annualità.
2. I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano di norma un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.
3. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti).
4. Secondo l'art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

5. La formazione degli studenti che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a professionisti/docenti-tutor, iscritti all'Ordine professionale da almeno tre anni, le cui attività formative e valutative si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
6. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
- e) alla valutazione del caso;
 - f) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - g) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - h) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - i) alla redazione di un report;
 - j) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - k) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - l) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - m) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
7. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
- introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
8. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà auto-dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque.
9. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino ad un massimo di 15 giorni).

Art. 6 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
2. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso l'Università che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
3. Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; di rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; di frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; di compilare la scheda presenze e consegnarla all'Ufficio Tirocini; di segnalare al tutore aziendale e all'Università eventuali infortuni; di rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art.5 del d.lgs.626/94; di mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; di redigere e trasmettere, al termine del percorso, all'Ufficio Tirocini del Dipartimento FISSUF, una relazione sull'attività svolta.
4. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
5. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta all'Ufficio Tirocini e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 7 – Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso d'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore, per consentire a quest'ultimo di effettuare le relative denunce, nei termini previsti dalla legge.

3. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopracitati.

4. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008.

5. L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III Capo II artt. 74 - 75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").

Art. 8 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà una durata di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 9 – Trattamento dati

1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti alla stipula della Convenzione e ad essa conseguenti.

2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di applicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.

4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati all'indirizzo rpd@unipg.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promotore e all'indirizzo formazione@asl.rieti.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Ospitante.

5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il Soggetto Ospitante (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum vitae degli studenti per conto del Soggetto Promotore (Titolare del trattamento), sulla base di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre attività e relativi trattamenti di dati personali, il Soggetto Ospitante si configura autonomo Titolare del trattamento, sia nei confronti del Soggetto Promotore che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR. Ai sensi del comma 1 art.2 - quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, la sottoscrizione dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante.

6. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, accetta di essere nominato Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della

formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento. L'ASL Rieti titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-quaterdecies, del D.Lgs.101/2018, nomina i titolari quali persone "autorizzate" al trattamento dei dati personali. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali secondo la normativa vigente in materia (ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati.

Art. 10 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 – Oneri fiscali e spese di registrazione

1. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990. Essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta totalmente dal soggetto promotore con contrassegno telematico da € 16,00 ciascuno o mediante versamento con modello F23.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Rieti, lì _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione
Il Direttore
Prof. Marco Moschini

ASL RIETI
Il Direttore Generale
Dott. Mauro Maccari